



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF012

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

# INFO FISCO

www.redazionefiscale.it

La Nuova Redazione Fiscale

Pag. 1 / 10

<b>OGGETTO</b>	<b>DEPOSITI IVA – NOVITA' DAL 1° APRILE 2017</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 4 C. 7 DL 193/2016; ART. 50-BIS DL 331/93; CM 12/2015
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>24/01/2017</b>

Sintesi: il "Collegato fiscale" ha modificato il regime dei depositi Iva a decorrere dal prossimo 1/04/2017. Le principali novità introdotte si riassumono come segue:

- a) introduzione nel deposito Iva: l'esclusione da Iva della cessione con introduzione nel deposito Iva riguarda qualsiasi tipo di bene da parte di qualsiasi operatore (nazionale, UE/extraUE)
- b) estrazione dal deposito Iva: essendo soppresso l'obbligo di iscrizione alla CCIAA da 1 anno e la prova della effettiva operatività/regolarità Iva, per qualsiasi operatore che procede all'estrazione:
  - nulla cambia (reverse charge senza generazione di un debito Iva) per le estrazioni:
    - di beni introdotti a seguito di precedente acquisto intraUE: la fattura UE integrata dell'Iva va annotata tra gli acquisti e tra le vendite
    - di beni immessi in libera pratica da paesi extraUE: va emessa autofattura, da annotare tra acquisti e vendite (fino all'emanazione del DM attuativo, si applicano, tuttavia, le regole generali di cui sotto)
  - si genera un debito Iva nel caso di precedente immissione da parte di un soggetto nazionale:
    - il versamento: viene effettuato nelle mani del gestore del deposito (che effettua il riversamento all'Erario entro il 16 del mese successivo, tramite F24 intestato al soggetto che estrae, con cui è solidalmente responsabile; non è ammessa la compensazione con crediti disponibili)
    - autofattura: il soggetto che estrae emette autofattura che annota nel solo registro degli acquisti (non anche tra le vendite) per esercitare la detrazione; deve annotare anche il versamento del gestore
    - esportatori abituali: il soggetto che estrae può utilizzare le lettere d'intenti al fine di evitare il versamento; il gestore deve procedere all'ordinario "riscontro telematico" della lettera di intenti

L'art. 4 c. 7 DL n. 193/2016 modifica il regime dei depositi Iva, penalizzandone l'utilizzo in tutti i casi in cui:

- non risulterà più applicabile la procedura "compensativa" propria del reverse charge (senza, dunque, che si formi un debito per Iva) per il soggetto che estrae
- ma obbligherà al versamento dell'Iva, con successiva detrazione.

## DEPOSITI IVA – GENERALITÀ

Il deposito fiscale IVA è uno "spazio fisico", ben individuato e definito, finalizzato alla custodia:

- ➔ di beni nazionali
- ➔ e di beni comunitari

che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso.

La CM 12/2015 ha fornito chiarimenti sull'regime dei depositi Iva, che saranno aggiornati nel seguito in applicazione delle novità introdotte dal collegato fiscale.

L'attività dei depositi Iva è **destinata ai soli soggetti passivi Iva**: sia per l'immissione che per l'estrazione da un deposito Iva situato in Italia, è **necessaria una P.Iva italiana**, anche tramite rappresentanza fiscale (spesso prestata dal gestore del deposito).



**Beni di origine extracomunitaria:** possono essere introdotti solo previa "immissione libera pratica" nella UE (procedura che li rende beni "comunitari", avendo assolto i dazi).

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

## TIPOLOGIA DI DEPOSITI FISCALI

Nella normativa italiana esistono tre tipi diversi di depositi fiscali:

- a) deposito doganale:** relativo alle merci extraUE in sospensione di diritti doganali e alle merci comunitarie (istituito con Regolamento CEE n. 2913/92)



Nota: servono a non assolvere dazi ed Iva su: transito "esterno"; perfezionamento attivo (nella forma della sospensione) o trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; ecc.

- b) deposito fiscale accise:** riguarda i prodotti nazionali e comunitari in sospensione di accisa (disciplinato dal Dlgs n. 504/1995, cd. "Testo Unico sulle accise")



Nota: servono a non assolvere le accise sugli acquisti di prodotti alcolici provenienti da paesi UE/extraUE, dovuta solo al momento della estrazione.

- c) deposito IVA:** riguardano i beni nazionali e comunitari in sospensione da Iva (regolati dall'art. 50 bis DL 331/93 e dal DM 20/10/1997 n. 419).



Nota: servono a trasferire beni comunitari (cioè di produzione UE, o di produzione extraUE immessi in libera pratica nella UE) da paese UE all'altro (o all'interno dei singoli territori nazionali):

- evitando l'assoggettamento ad IVA di ogni singolo passaggio
- che, al contrario, interviene solo nei confronti dell'acquirente finale.


Si ha, dunque, un differimento del momento di esigibilità dell'Iva al momento dell'estrazione dei beni.

Oltre alla custodia dei beni, è possibile che questi siano assoggettati a lavorazioni.



Nota: i Depositi doganali ed i Depositi fiscali ai fini accise esistono in tutti i paesi UE; al contrario, non tutti gli Stati Membri prevedono i Depositi Iva; inoltre, in alcuni paesi è previsto il deposito Iva "virtuale" (in quanto non è definito uno spazio fisico dove devono essere depositati i beni).

**I primi due tipi di deposito (doganali e fiscali accisa) possono operare anche come depositi IVA ex lege** (senza, dunque, una specifica autorizzazione). Essi si distinguono dagli altri tipi di depositi Iva, che invece devono essere "autorizzati" (dalle DRE competenti).



## OPERAZIONI COI DEPOSITI IVA SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA

Il DL 193/2016 modifica:

→ l'art. 50-bis c. 4 DL 331/93:

- pur non modificando le tipologie di operazioni interessate dal regime di sospensione dell'Iva
- **estende il regime di sospensione alla cessione di qualsiasi tipologia di bene destinata ad essere introdotta in un deposito Iva** (senza differenziazione tra cessionari UE o meno e the tipologia di bene introdotto)

→ l'art. 50-bis c. 6 DL 331/93: **eliminando la procedura di reverse charge in relazione all'estrazione di beni destinati ad essere immessi in consumo in Italia.**

**CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225


Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

OPERAZIONI EFFETTUATE SENZA APPLICAZIONE DI IVA – art. 50-bis comma 4 DL 331/93			
Co. 4	BENI CHE	FINO AL 31/03/2017	DAL 1/04/2017
lett. a)	VENGONO IMMESSI NEL DEPOSITO	acquisti intraUE di beni eseguiti tramite introduzione in un deposito IVA	
lett. b)		immissioni in libera pratica di beni extraUE destinati ad essere introdotti in un deposito IVA	
lett. c)		cessioni di beni <u>a soggetti passivi UE</u> eseguite con introduzione in un deposito IVA	c) cessioni di <b>qualsiasi tipo di bene</b> verso <b>qualsiasi soggetto passivo</b> , (nazionale, UE o extraUE), eseguite mediante introduzione in un deposito IVA
lett. d)		cessioni <u>interne o soggetti extraUE di beni di cui alla Tab. A-bis DL 331/93</u> eseguite con introduzione in un deposito IVA	
lett. e)	RIMANGONO NEL DEPOSITO	cessioni di beni custoditi in un deposito IVA	
lett. f)	VENGONO ESTRATTI DAL DEPOSITO	cessioni intraUE di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro paese UE (salvo si tratti di cessioni intraUE soggette ad IVA in Italia)	
lett. g)		cessioni con spedizione in paesi extraUE di beni estratti da un deposito IVA	
lett. h)		prestazioni di servizi su beni custoditi nel deposito IVA (anche se effettuate in locali limitrofi al deposito, purché con durata > 60 gg)	
lett. i)		trasferimento dei beni ad altro deposito IVA	

### INTRODUZIONE IN UN DEPOSITO IVA

Le operazioni che presuppongono l'introduzione nel deposito Iva (in sospensione Iva) riguardano:

- a) acquisti intracomunitari
- b) operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari
- c) cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito IVA.



### A) ACQUISTI INTRACOMUNITARI

In caso di acquisto da parte di un operatore italiano di beni provenienti da un paese UE e introdotti in un deposito Iva, l'acquirente:

- integra la fattura UE con riferimento all'art. 50-bis DL 331/93 (in luogo dell'Iva), che annota nel registro degli acquisti delle vendite
- non è più dovuto l'Intra2-bis (in seguito all'introduzione dello spesometro trimestrale).



Introduzione da parte del soggetto UE: adempimenti analoghi vanno effettuati da parte dell'operatore UE nel caso in cui l'introduzione in Italia dei beni (con successiva immissione nel deposito Iva) sia dovuta per esigenze proprie (non vi è, dunque, cessione ad un acquirente italiano).

In tal caso il soggetto UE deve possedere una partita Iva italiana, tramite identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale (leggero).


**Consignment stock:** in questo caso i beni non sono ceduti dall'operatore UE, anche se rimangono a disposizione del futuro acquirente italiano: in tal caso:

- il passaggio di proprietà si ha con l'estrazione dei beni
- solo da tale data l'acquirente italiano procederà
  - agli adempimenti indicati sopra, per quanto attiene all'acquisto intraUE
  - alle procedure proprie previste per l'estrazione (v. oltre).

## B) IMMISSIONE LIBERA PRATICA

In presenza di immissione in libera pratica (che richiede una P.Iva nel paese in cui interviene):

- ➔ la Dogana (italiana o UE) procede alla riscossione dei dazi, ma non dell'Iva (né di eventuali accise), per la quale viene solo richiesta una garanzia, salvo casi particolari
- ➔ in quanto i beni non sono "immessi in consumo" nel paese UE dove interviene lo sdoganamento (in caso contrario si avrebbe una ordinaria "importazione"), ma sono destinati:
  - ad altro paese UE (dove andrà assolta l'Iva), tramite trasporto comunitario "interno" (cioè di merce da considerare ormai "comunitaria")



- o in un deposito Iva (nel medesimo paese, o in altro paese UE).



**Nota:** in tale sede la dogana effettua anche i controlli di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.) e sanitaria.

**Adempimenti:** l'introduzione nella UE è accompagnata dalla emissione di un DAU-IM, dove nella cas. 37 è indicato il regime di immissione in libera pratica con successivo trasporto

- in altro paese UE: cod. 42
- in deposito doganale: codice 45 (con evidenziazione nella cas. 44 del deposito Iva di destinazione).

Nel primo caso, l'acquirente italiano dovrà assimilare il trasporto dal paese UE di sdoganamento all'Italia come un acquisto intraUE: integra con l'Iva il documento emesso dal rappresentante fiscale che ha effettuato lo sdoganamento, che annota tra acquisti e vendite; non presenta più l'Intra2-bis (mentre il rappresentante fiscale presenta l'Intrastat vendite tra la P.Iva utilizzata nello sdoganamento e quella dell'acquirente italiano).

Nel secondo caso, l'operazione è non soggetta ad Iva ex art. 50-bis DL 331/93 e viene presa in carico dal gestore del deposito Iva (copia del DAU di immissione in libera pratica con l'apposizione della presa in carico viene inviata all'Ufficio di sdoganamento, che "chiude" così la posizione).



**ALTERNATIVA:** l'immissione in libera pratica è più conveniente rispetto al regime di "transito comunitario esterno" (merce allo stato extraUE) alla dogana UE, con sdoganamento in Italia (che comporta in tale sede l'assolvimento di dazi, accise ed Iva).

**Esempio1**

**IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA IN PAESE UE**

La Alfa Srl immette in libera pratica a Rotterdam dei beni acquistati franco fabbrica negli USA per €. 100.000, incaricando per le operazioni doganali uno spedizioniere olandese, il quale, ponendosi come rappresentante fiscale dell'italiano, procede:

- alla emissione del DAU-IM, indicando come destinazione dei beni l'Italia (ha quindi integrato il documento doganale con un trasporto comunitario interno)
- ad assolvere i dazi (che riaddebita alla Srl), prestando la garanzia in relazione all'Iva (l'imponibile per i dazi è calcolato in €. 100.000 fattura + 4.000 trasporto marittimo)
- ad emettere "fattura ai soli fini INTRA", dove indica l'operazione effettuata con l'imponibile pari al valore doganale appurato in Olanda: 104.000
- a presentare l'Intrastat vendita (dove indica quale cedente la P.Iva olandese della Srl).

La Srl procede quindi:

- ad integrare con l'Iva la fattura UE del rappresentante fiscale (104.000 + Iva), che annota tra acquisti e vendite, senza presentare più l'Intra2-bis
- il costo ai fini dei redditi rimane documentato dalla sola fattura USA (oltre ai dazi).

Il transito comunitario interno si chiude (con svincolo della garanzia prestata per l'Iva) in seguito al riscontro dell'Intrastat dello spedizioniere con lo spesometro della Srl.

L'operazione si indica solo a rigo VF15 (non a quadro VJ, posto che non vi è debito Iva).

VF14 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00
VF15 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	100.000	,00
VF16 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00



**Nota:** con tale operazione, la Srl:

- ha evitato di anticipare l'Iva in sede di sdoganamento (come avrebbe fatto nel caso fosse intervenuto in una dogana italiana), "convertendo" ai fini Iva l'importazione in un acquisto intraUE
- ha scelto una dogana dove sono minimi i costi accessori allo sdoganamento (facchinaggio, ecc.).

**Esempio2**

**IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA IN PAESE UE E IMMISSIONE IN DEPOSITO IVA**

In relazione all'Esempio1, si ponga ora che la Alfa Srl abbia dato incarico allo spedizioniere olandese di inviare i beni presso un deposito Iva in Italia; in tal caso lo spedizioniere:

- nel DAU-IM ha indicato come destinazione un deposito Iva italiano
- ha continuato ad assolvere i dazi (che riaddebita alla Srl), prestando garanzia per l'Iva (che viene svincolata solo all'estrazione dei beni dal deposito Iva)
- ad emettere fattura UE (per €. 104.000) ed a presentare l'Intrastat vendite.

Il depositario procede a trasmettere alla dogana olandese copia del DAU di importazione vistato per la presa in carico dei beni.

La Srl:

- integra la fattura UE del rappresentante con l'art. 50-bis DL 331/93 (in luogo dell'Iva), che annota tra acquisti e vendite (indica l'acquisto nel mod. Iva come nel caso precedente), mentre non presenta più l'Intra2-bis
- il costo ai fini dei redditi rimane documentato dalla sola fattura USA (oltre ai dazi).



**ALTERNATIVA:** spesso in questi casi si opta per il "transito comunitario esterno" nella dogana olandese (la dogana italiana sospende l'Iva causa introduzione nel deposito Iva), senza alcuna "operazione intraUE".



Esempio3

**IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA IN ITALIA CON IMMISSIONE IN DEPOSITO IVA**

In relazione all'Esempio1, si ponga, infine, che la Alfa Srl abbia immesso in libera pratica i beni a Livorno, con destinazione un deposito Iva. La dogana ha continuato a richiedere i dazi ed ha calcolato l'Iva (per la quale ha richiesto il pagamento, ma solo la garanzia).

La Srl acquirente:

- annota ai fini Iva una operazione esclusa da Iva ex art. 50-bis (continua a compilare il mod. Iva come negli esempi precedenti)
- annota ai fini dei redditi la fattura USA (e i dazi assolti in dogana).

UNIONE EUROPEA					1 DICHIARAZIONE		A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE	
2	2 Speditore/Esportatore N.				IM	z	Dogana di Livorno	
	8 Destinataro N.				3 Formulati	4 Dist. di carico		
	ALFA SRL ....				5 Articoli	6 Totale dei colli	7 Numero di riferimento	
	14 Dichiarante/Rappresentante N.							
(Eventuale spedizioniere incaricato)				9 Responsabile finanziario N.				
				10 Paese prima destinazione	11 Paese di transizione	13 P.A.C.		
				15 Paese di spedizione/esportazione		16 C.P. sped./esport.		17 Cod. P. destinaz.
				USA		a) ... b)		a) ... b)
				16 Paese d'origine		17 Paese di destinazione		
				USA		Italia		
31 Colli e designazione delle merci				32 Artic. N.		33 Codice delle merci		
Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura				...		...		
				34 Cod. P. d'origine		35 Massa lorda (kg)		
				a) ... b)		...		
				37 R.E.G.I.M.E.		38 Massa netta (kg)		
				45 00		39 Contingenti		
				40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente				
				41 Unità supplementari				
				Prezzo: € 100.000				
				Codice MS				
				48 Valore statistico				
				€ 104.000				
47 Calcolo delle imposizioni				48 Dilazione di pagamento		49 Identificazione del deposito		
Tipo Base imponibile Aliquota Importo MP				B DATI CONTABILI				
A00 104.000 2% 2.080								
405 106.080 0								
Totale: 2.080								
50 Obbligato principale N.				Firma:		C UFFICIO DI PARTENZA		
P.Iva di Alfa (o dello Spedizioniere incaricato)								
Polizza fideiussoria per €. 23.337 (106.080 x 22%)								
51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)				rappresentato da				
				Luogo e data:				
52 Garanzia non valida per				Codice		53 Ufficio di destinazione (e paese)		

### C) **NOVITA'** - CESSIONI DI BENI MEDIANTE INTRODUZIONE IN UN DEPOSITO IVA

Con la abrogazione dell'art. 50-bis comma 4 lett. d) e la modifica della precedente lett. c):  
è stato esteso il regime di sospensione dell'Iva in relazione

- ➔ a qualsiasi tipologia di cessionario (nazionale, UE o extraUE)
- ➔ a qualsiasi tipologia di bene.



**Nota:** è, dunque, soppresso riferimento all'elenco dei beni di cui alla Tab. A-bis allegata al DL 331/93, che individuava specifici beni che potevano essere attratti al regime di sospensione Iva nel caso di cessione verso altri soggetti nazionali o extraUE:

stagno	olive	noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù
rame	patate	gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
zinco	tè	semi e sementi, compresi i semi di soia
nichel	caffè non torrefatto	prodotti chimici, alla rinfusa
alluminio	altra frutta a guscio	oli minerali, compresi propano, butano e oli greggi di petrolio
piombo	semi e frutti oleosi	argento, platino (palladio, rodio)
indio	zucchero greggio	cacao in grani, interi o infranti cacao greggio o torrefatto
cereali	lana	grassi e oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modif. chimicam

### **CESSIONE A SOGGETTO UE CON L'INTRODUZIONE IN UN DEPOSITO IVA**

Non si è in presenza di una vera e propria cessione intraUE (non vi è la spedizione in altro paese UE):

- la fattura emessa senza applicazione dell'Iva ex art. 50-bis DL 331/93 (non in non imponibilità ex art. 41 DL 331/93; l'operazione non attribuisce plafond)
- non va presentato l'Intra1-bis.

### **CESSIONE A SOGGETTO EXTRAUE CON L'INTRODUZIONE IN UN DEPOSITO IVA**

Anche in questo caso la fattura emessa senza applicazione dell'Iva ex art. 50-bis DL 331/93 (non in non imponibilità ex art. 8 Dpr 633/72). L'operazione non attribuisce plafond.

Dichiarazione Iva: in tutti i casi sopra, la cessione va indicata a rigo VE32:

VE32 Altre operazioni non imponibili

,00

### **OPERAZIONI INTERNE AI DEPOSITI IVA**

Nulla cambia per quanto attiene le operazioni effettuate su beni giacenti nel deposito Iva:

- la cessione di tali beni
- le prestazioni di servizio su tali beni

risultano escluse da Iva ex art. 50-bis DL 331/93.

La base imponibile per la successiva estrazione:

- considera il prezzo di cessione dei beni depositati
- considera, ad incremento del valore, eventuali lavorazioni subite dai beni depositati.

#### **Esempio4**

La Alfa Srl dell'Esempio1 effettua la cessione dei beni immessi nel deposito alla Beta Snc:

- emette fattura esclusa Iva ex art. 50-bis DL 331/93
- sulla scorta della quale la Beta snc potrà successivamente estrarre i beni.



### ESTRAZIONE DAI DEPOSITI IVA

Come anticipato, le operazioni che presuppongono l'estrazione da un deposito Iva sono le seguenti:

- immissione in consumo** in Italia
- cessioni dei beni estratti con **spedizione in un altro paese UE**
- cessioni con **spedizione in paesi extraUE** di beni estratti da un deposito IVA
- trasferimento dei beni ad altro deposito IVA**

Il regime dell'estrazione dei beni dipende dalla modalità con cui sono stati introdotti in precedenza.

#### A) IMMISSIONE IN CONSUMO IN ITALIA

In passato l'operazione di estrazione presupponeva sempre l'effettuazione del reverse charge in capo al soggetto passivo che vi procedeva.

Attualmente, al contrario, occorre distinguere il caso in cui i beni siano stati introdotti:

- a seguito di un **acquisto intraUE**: nulla cambia rispetto al passato (reverse charge)
- a seguito di **immissione libera pratica**: nulla cambia rispetto al passato (reverse charge), se non l'obbligo di **prestazione di una garanzia**
- in qualsiasi altro caso**: **non è più ammesso il reverse charge** (si rende dovuta l'Iva).

#### 1) ESTRAZIONE DI BENE INTRODOTTO A SEGUITO DI ACQUISTI INTRACOMUNITARIO

L'operatore nazionale che procede all'estrazione continua:

- ad integrare la fattura del fornitore UE con l'Iva (unitamente ad eventuali lavorazioni subite dai beni durante il deposito)
- ad annotarla tra gli acquisti e le vendite.

Non presenta l'Intra2-bis.

#### 2) ESTRAZIONE DI BENE INTRODOTTO A SEGUITO DI IMMISSIONE LIBERA PRATICA

L'operatore nazionale che procede all'estrazione continua:

- ad emettere autofattura ex art. 17 c. 2, che annota tra gli acquisti e le vendite
- previa prestazione di garanzia** i cui contenuti e modalità saranno definiti con apposito DM; lo svincolo della garanzia sarà effettuato previa comunicazione al depositario dei dati relativi alla liquidazione dell'Iva dove è confluita l'operazione.



**ATTENZIONE - REGIME TRANSITORIO:** fino all'emanazione del DM, l'operazione sarà assoggettata al regime "generale" di cui al punto 3 successivo (va versata l'Iva).

#### Esempio5

In relazione all'Esempio3, la Alfa Srl proceda ad estrarre i beni dal deposito.

La fattura emessa dal deposito Iva è pari ad €. 3.000; inoltre i beni, in costanza di deposito, hanno subito lavorazioni per € 5.000 (entrambe le operazioni sono escluse Iva art. 50-bis).

Una volta emanato il DM attuativo, la società, una volta prestata la cauzione per l'Iva:

- deve emettere autofattura per €. 114.080 (cioè: €. 100.000 fattura USA + 4.000 trasporto + 2.080 dazi + 8.000 operazioni post introduzione nel deposito)
- che annotata tra gli acquisti e le vendite (comunicando la liquidazione al depositario).



Anche in relazione all'Esempio2, la Alfa Srl procede in modo del tutto analogo.

Dichiarazione Iva: in entrambi i casi l'operazione va indicata:

- a rigo VF13: Iva a credito per l'annotazione tra gli acquisti

VF12		,00	12,3	,00
VF13	114.080	,00	22	25.098 ,00
VF14 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		

- nel quadro VJ: per l'Iva a debito in seguito all'annotazione sul registro delle vendite

VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	114.080	,00	25.098	,00
---	---------	-----	--------	-----

non generandosi, così, alcun debito per iva (se non vi sono limitazioni alla detrazione dell'Iva sugli acquisti).

### NEW 3) **NOVITA' - ESTRAZIONE DI BENE INTRODOTTO DA UN OPERATORE NAZIONALE**

In questo caso l'estrazione del bene viene assoggettata ad Iva.



**Nota:** la fattispecie non è molto frequente nella prassi aziendale, posto che quasi tutte le introduzioni nei depositi Iva sono rappresentate da acquisti da paesi extraUE.

In questo caso l'operatore italiano che procede all'estrazione:

- **diviene debitore dell'iva**
- **che va versata a cura del depositario** (che è solidalmente responsabile dell'Iva stessa); quest'ultimo **presenta F24 (intestato al soggetto che estrae) entro il 16 del mese successivo all'estrazione** (senza possibilità di compensare il debito).

#### Esempio6

La Gamma Snc ha introdotto dei beni in un deposito Iva (che non prevenivano da una immissione in libera pratica) per un valore di € 90.000.

La società ha ceduto i beni (esclusi da Iva ex art. 50-bis DL 331/93) alla Alfa Srl per €. 100.000, che procede ad estrarli in data 10/04/2017; la Srl deve:

- emettere autofattura per €. 100.000 + 22.000 Iva, che annota nel solo registro degli acquisti (detraendo l'Iva di €. 22.000)
- versa con bonifico l'Iva di €. 22.000 al depositario

Il depositario può così procedere a svincolare la merce e versa l'Iva con F24 il 16/05/2017.



**Nota:** si ritiene che l'F24 presentato dal depositario vada intestato all'impresa che estrae considerato che l'art. 50-bis c. 6 dispone che l'Iva è versata dal depositario "in nome e per conto" dell'impresa che estrae.

**Esportatori abituali:** se l'operatore che procede all'estrazione è un esportatore abituale può procedere:

- a presentare dichiarazione d'intento al depositario
  - quest'ultimo dovrà procedere a riscontro telematico della lettera di intento (al pari di quanto effettuato dei fornitori degli esportatori abituali)
- potendo in tal caso procedere allo svincolo dei beni senza richiesta del versamento dell'Iva.

Dichiarazione Iva: le modalità di compilazione saranno modificate (occorre attendere le istruzioni al mod. Iva per l'anno 2017).

### B) CESSIONE AD OPERATORE UE DEI BENI ESTRATTI

Ove i beni estratti non siano destinati in consumo in Italia, ma vengono ceduti (e consegnati/spediti) ad un soggetto passivo UE, nulla cambia rispetto al passato; il soggetto che estrae:

- emette fattura non imponibile ex art. 41 DL 331/93
- presenta l'Intra1-bis
- matura il plafond.

### C) ESPORTAZIONE DEI BENI ESTRATTI

Se i beni estratti non siano destinati in consumo in Italia, ma vengono esportati, nulla cambia rispetto al passato; il soggetto che estrae:

- emette fattura non imponibile ex art. 8 lett. a) o b) Dpr 633/72
- matura del plafond.

Dichiarazione Iva: in entrambi i casi c) e d) la cessione andrà indicata a rigo VE30 (campo 2 o 3):

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	,00	
Esportazioni	Cessioni intracomunitarie			
VE30	2	,00	3	,00
Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate			
4	,00	5	,00	

### D) TRASFERIMENTO TRA DEPOSITI IVA

L'operazione rimane esclusa da Iva ai sensi dell'art. 50-bis c. 4 lett. i) DL 331/93.

Dichiarazione Iva: in entrambi i casi sopra la cessione va indicata a rigo VE32:

VE32 Altre operazioni non imponibili	,00
--------------------------------------	-----

### ESTRAZIONE DEI BENI DAL DEPOSITO DAL 1/04/2017

DESTINAZIONE DEI BENI	REGIME DI PRECEDENTE IMMISSIONE	REGIME IVA	IVA a DEBITO
CESSIONI INTRAUE	non rileva	Fattura non imponibile art. 41 DL 331/93	NO
ESPORTAZIONE		Fattura non imponibile art. 8 Dpr 633/72	
IMMISSIONE IN CONSUMO IN ITALIA	Acquisto intraUE	Reverse charge tramite integrazione della fattura UE	
	Immissione in libera pratica	Reverse charge tramite emissione di autofattura	SI
	Immissione di soggetto nazionale	Iva versata al depositario che la versa in nome e per conto del soggetto che estrae	